

## **CGUE, C-753/18: Il noleggio di automobili dotate di radiorecettori non costituisce una comunicazione al pubblico**

### **Background e parti della controversia**

Il 2 aprile 2020, la Corte di Giustizia ha reso una decisione nella causa C-753/18 sull'interpretazione dell'Art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE (la "Direttiva Infosoc")<sup>1</sup> e Art. 8, paragrafo 2, della Direttiva 2006/115/CE (la "Direttiva sul noleggio")<sup>2</sup>, nell'ambito di due controversie:

- i) la prima, tra "Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a." ("STIM"), ente svedese che gestisce il diritto d'autore in ambito musicale, e "Fleetmanager Sweden AB" ("Fleetmanager"), una società di autonoleggio svedese che offre direttamente o tramite intermediari autoveicoli dotati di radiorecettori. La **STIM ha intentato una causa per violazione di diritto d'autore nei confronti di Fleetmanager**, sostenendo che, rendendo tali veicoli disponibili alle compagnie di autonoleggio, Fleetmanager ha contribuito alla violazione del diritto d'autore commessa da quelle società che hanno offerto le opere musicali al pubblico senza un'autorizzazione adeguata. La Corte ha concluso che il noleggio di automobili dotate di radio costituisce una "comunicazione al pubblico";
- ii) la seconda, relativa alla lite tra "Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. För" ("SAMI"), ente svedese che gestisce i diritti degli artisti, e, d'altro lato, "Nordisk Biluthyrning AB" ("NB"), società svedese di autonoleggio. **NB ha richiesto al Tribunale svedese dei Brevetti e del Mercato di dichiarare che non fosse tenuta a pagare canoni a SAMI per l'uso di registrazioni sonore** per il semplice fatto che i veicoli noleggiati fossero dotati di ricevitori radio e lettori CD. La Corte ha concluso che la disponibilità di radio sui veicoli a motore, che ha consentito ai clienti di ascoltare le registrazioni musicali, dovrebbe essere considerata una "comunicazione al pubblico".

### **Le domande sottoposte alla CGUE**

In tale contesto, la Corte suprema svedese, davanti alla quale sono stati proposti ricorsi d'appello, ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, chiedendo:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'Art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE "Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi **comunicazione al pubblico**, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente"

<sup>2</sup> Ai sensi dell'Art. 8, paragrafo 2, della Direttiva 2006/115/CE "Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi **comunicazione al pubblico**, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione."

- i) se il noleggio di autoveicoli muniti di radiorecettori costituisca una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell'Art. 3, paragrafo 1, della Direttiva InfoSoc e dell'Art. 8, paragrafo 2, della Direttiva sul noleggio;
- ii) quale rilevanza potesse avere la portata dell'attività commerciale nel settore dei veicoli a motore (ad esempio, l'estensione dell'attività).

### La risposta della CGUE

In primo luogo, la CGUE ha ricordato che l'espressione “comunicazione al pubblico” deve essere interpretata come avente lo stesso significato in entrambe le disposizioni di cui sopra. Inoltre, tale espressione deve essere interpretata alla luce delle disposizioni equivalenti del diritto internazionale. In particolare, secondo la giurisprudenza, la nozione di “comunicazione al pubblico” combina due caratteristiche, che sono l'“atto di comunicazione” di un'opera e la comunicazione dell'opera stessa ad un “pubblico”.

In secondo luogo, la CGUE ha dichiarato che, al fine di determinare se il noleggio di veicoli muniti di radiorecettori costituisca un atto di comunicazione, deve essere fatta una valutazione che tenga conto di criteri complementari, tra cui il ruolo chiave del fornitore di servizi e la natura intenzionale del suo intervento. Secondo la CGUE, il fornitore di servizi effettua un atto di comunicazione quando consente ai propri clienti, con piena conoscenza delle conseguenze del proprio comportamento, di accedere a un'opera protetta, in particolare quando, in assenza di tale intervento, i clienti non avrebbero potuto beneficiare del lavoro.

Facendo riferimento al Considerando 27 della Direttiva InfoSoc<sup>3</sup>, che riflette la dichiarazione concordata in merito all'Art. 8 del trattato OMPI sul Diritto d'Autore<sup>4</sup>, la CGUE ha ritenuto che **la fornitura di un radiorecettore facente parte integrante di un autoveicolo noleggiato, che consenta di ricevere la trasmissione radiofonica terrestre senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di *leasing*, non costituisce “comunicazione al pubblico”.**

Alla luce di quanto precede, la CGUE ha concluso che l'Art. 3, paragrafo 1, della Direttiva InfoSoc e l'Art. 8, paragrafo 2, della Direttiva sul noleggio devono essere interpretati nel senso che **il noleggio di autoveicoli muniti di radiorecettori non costituisce comunicazione al pubblico, ai sensi delle disposizioni di cui sopra.**

---

<sup>3</sup> “La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva”.

<sup>4</sup> “Si intende che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del Trattato o la Convenzione di Berna. Si intende inoltre che nulla nell'Articolo 8 precludente uno Stato contraente dall'applicare l'Articolo 11bis(2)” [traduzione libera dall'inglese].